

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2004 (duemilaquattro), il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre,

**27 dicembre 2004**

alle ore 21.00 (ventuno),

in Alessandria, via D. Galimberti n. 13,

si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione non riconosciuta "A.S. Centro Taekwondo Alessandria", con sede in Alessandria, Via D. Galimberti n. 13, (codice fiscale - 96014340069), debitamente convocata con raccomandata consegnata a mano agli associati in data 26 (ventisei) novembre 2004 (duemilaquattro), nonché mediante avviso affisso in pari data nella sede sociale e nella palestra ove si svolgono gli allenamenti, in conformità al disposto dell'articolo 11 (undici) del vigente statuto sociale.

Assume la presidenza, a seguito di designazione unanime degli intervenuti ed ai sensi del vigente statuto sociale, il signor Paoletti Alessandro, nato a Caserta il 22 maggio 1937 e domiciliato in Alessandria, Via D. Galimberti n. 13, Pensionato; viene altresì nominato Segretario il signor Paoletti Antonio, nato a Caserta il 01 settembre 1963 e domiciliato in Alessandria, Fraz. S. Michele Strada Bogliana nr. 9, Dipendente Statale.

Il Presidente fa constatare e dichiara:

- che sono presenti tutti gli associati, come risulta da separato elenco che si conserva agli atti dell'Associazione;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo,

che pertanto l'assemblea risulta validamente costituita in via totalitaria per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione nuovo testo di statuto sociale, conforme alla nuova normativa introdotta dall'articolo 90 - commi diciassette e diciotto - della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004;
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica all'Assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno procedere all'abrogazione dello statuto sociale attualmente vigente, per sostituirlo con un nuovo testo di statuto sociale che recepisca le novità normative introdotte dalla recente riforma in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 - commi diciassette e diciotto - della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004.

In particolare il Presidente precisa che la denominazione dell'Associazione verrà modificata in "Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Taekwondo Alessandria", (in forma abbreviata "A.S.D. Centro Taekwondo Alessandria"), con l'espressa indicazione, nella nuova denominazione sociale, della natura "dilettantistica" dell'attività sportiva svolta, l'oggetto verrà meglio riformulato ed integrato, con la possibilità di organizzare e promuovere, nell'ambito della pratica di attività sportive dilettantistiche, con particolare riguardo alla disciplina del Taekwondo, anche corsi ed attività didattiche, il tutto senza fini di lucro, con l'assoluto divieto di dividere fra gli associati, anche in forme indirette, i proventi delle attività istituzionali; la durata dell'Associazione sarà fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e verranno introdotte nuove norme relative all'ordinamento interno dell'Associazione, al fine di meglio attuare i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali e del nuovo divieto sancito dall'articolo 90 della Legge 289/2002 - comma diciotto bis - introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004. Il Presidente comunica altresì che nel nuovo testo di statuto sociale verrà richiamato l'obbligo di redazione di rendiconti economici consuntivi e preventivi, con la dettagliata indicazione dei termini e delle modalità di redazione e di approvazione da parte degli Organi sociali; verranno altresì introdotte nuove maggioranze ai fini della validità della delibera di scioglimento dell'Associazione, con l'obbligo espresso di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio dell'Associazione stessa, in conformità al disposto dell'articolo 90 - comma diciotto - lettera h) - della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004. Precisa, comunque, che resteranno invariati la data di chiusura degli esercizi sociali, nonché la composizione, i poteri e la durata degli Organi sociali attualmente in carica, con la previsione di maggioranze diverse ai fini della validità della

costituzione e delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie degli associati; conferma infine che la rappresentanza legale dell'Associazione continuerà ad essere attribuita al Presidente signor Paoletti Alessandro, il tutto al fine di recepire nel nuovo testo di statuto sociale tutto quanto sia comunque ritenuto necessario o anche semplicemente opportuno, precisando infine che nel nuovo testo di statuto sociale non sarà più prevista alcuna clausola arbitrale per le eventuali controversie.

Conclude quindi la propria esposizione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

#### TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

#### DELIBERA

1) - Di abrogare il testo di statuto sociale attualmente in vigore per sostituirlo con un nuovo testo di statuto sociale, comprensivo delle recenti innovazioni normative introdotte dalla riforma in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 – commi diciassette e diciotto – della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004, composto da numero 24 (ventiquattro) articoli, statuto che disciplinerà la struttura ed il funzionamento dell'Associazione per il tempo a venire e che, presentato dal Presidente all'assemblea ed approvato prima articolo per articolo, indi nel suo complesso, si allega a questo verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. Si ribadisce che nel nuovo testo di statuto sociale la denominazione dell'Associazione verrà modificata in "Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Taekwondo Alessandria", (in forma abbreviata "A.S.D. Centro Taekwondo Alessandria"), l'oggetto verrà meglio riformulato ed integrato con la possibilità di organizzare e promuovere, nell'ambito della pratica di attività sportive dilettantistiche, anche corsi ed attività didattiche, il tutto senza fini di lucro, con l'assoluto divieto di dividere fra gli associati, anche in forme indirette, i proventi delle attività istituzionali; la durata dell'Associazione sarà fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e verranno introdotte nuove norme relative all'ordinamento interno dell'Associazione, al fine di meglio attuare i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali e del nuovo divieto sancito dall'articolo 90 della Legge

289/2002 – comma diciotto bis – introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004. Verrà altresì espressamente richiamato l'obbligo di redazione di rendiconti economici consuntivi e preventivi, con la dettagliata indicazione dei termini e delle modalità di redazione e di approvazione da parte degli Organi sociali; saranno altresì introdotte nuove maggioranze ai fini della validità della delibera di scioglimento dell'Associazione, con l'obbligo espresso di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio dell'Associazione stessa. Si precisa, comunque, che nel nuovo testo di statuto sociale resteranno invariati la data di chiusura degli esercizi sociali, nonché la composizione, i poteri e la durata degli Organi sociali attualmente in carica, con la previsione di maggioranze diverse ai fini della validità della costituzione e delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie degli associati; la rappresentanza legale dell'Associazione continuerà ad essere attribuita al Presidente, il tutto al fine di recepire nel nuovo testo di statuto sociale tutto quanto sia comunque ritenuto necessario o anche semplicemente opportuno, precisando infine che nel nuovo testo di statuto sociale non sarà più prevista alcuna clausola arbitrare per le eventuali controversie.

2) - Di autorizzare tutti i competenti uffici ad annotare sotto le nuove denominazione e sede legale dell'Associazione tutte le partite ovunque esistenti sotto le vecchie denominazione e sede legale dell'Associazione e ciò dietro semplice esibizione di quest'atto, senza necessità di ulteriori atti identificativi.

4) - Di dare mandato al Presidente affinché abbia a far constare nei confronti di chiunque, nonché nei confronti di qualsiasi Ufficio pubblico o privato, di quanto sopra deliberato.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il presente testo di deliberazione viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 22.30 (ore ventidue e minuti trenta).

Il Presidente

(Alessandro Paoletti)

*Alessandro Paoletti*

Il Segretario

(Antonio Paoletti)

*Antonio Paoletti*

Registrato ad Alessandria il 10 GEN. 2005  
N. 51  
centoventisei e 14  
Allegati N° 1

IL COMPILATORE



Allegato "A"






STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica

Centro Taekwondo Alessandria

(in forma abbreviata

A.S.D. Centro Taekwondo Alessandria)




Art. 1 - Costituzione, sede e durata.

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", (in forma abbreviata A.S.D. "Centro Taekwondo Alessandria"), associazione non riconosciuta senza fini di lucro, promuove, organizza, disciplina e diffonde, senza fini di lucro, la pratica di attività sportive dilettantistiche, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche associative, il tutto in conformità al disposto dell'articolo 90 - commi diciassette e diciotto - della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004, nonché nel rispetto del vigente ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" è retta dalle norme del presente Statuto, nonché dalla Legislazione vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ed è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 136 del 28 maggio 2004.

3. L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" ha sede legale in Alessandria, via D. Galimberti n. 13.

ATE



V \* I

CF Alessandria

4. La durata dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

**Art. 2 - Fini istituzionali.**

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" promuove, organizza, disciplina e diffonde, senza fini di lucro, la pratica di attività sportive dilettantistiche, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), ed in armonia con le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 90 della Legge 289/2002 - comma diciotto - così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", nell'esercizio dell'attività istituzionale sopra descritta, potrà, nel dettaglio:

- promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere, senza fini di lucro, la pratica di attività sportive dilettantistiche, nonché le relative attività didattiche e di aggiornamento tecnico;
- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri.

**Art. 3 - Esercizio Sociale e Gestione Finanziaria.**

1. L'esercizio sociale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" inizia il dì 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige obbligatoriamente il rendiconto economico consuntivo relativo all'esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, e lo sottopone all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione, secondo le modalità infra precisate.

Contestualmente presenta alla stessa Assemblea anche il rendiconto preventivo per l'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve approvare il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente, entro il 31 (trentuno) aprile di ogni anno, con le modalità e le maggioranze precisate agli articoli 12 (dodici) e seguenti del presente statuto.

3. L'Associazione Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", si ribadisce, non ha fini di lucro, e tutti i proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra' gli associati, neppure in forme indirette, precisandosi che gli eventuali avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali sopra precisate all'articolo 2 (due) del presente statuto.

#### Art. 4 - Mezzi economici

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" provvede al conseguimento dei suoi fini istituzionali, precisati all'articolo 2 (due), con:

a) eventuali contributi del C.O.N.I. o di altri Enti Pubblici o Privati;

b) le quote associative, le tasse di iscrizione a gare o corsi, i proventi di manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate.

#### Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" può essere costituito da:

a) beni d'uso, attrezzature, disponibilità liquide, ed immobili;

b) eventuali donazioni e lasciti, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, custodito presso la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" e debitamente vistato dal Presidente.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 (ventiquattro) del presente statuto - il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ai fini sportivi, in conformità al disposto dell'articolo 90 - comma diciotto - lettera h) - della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004.

#### Art. 6 - Associati.

1. Possono essere associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" tutte le persone fisiche di ambo i sessi, che, condividendo ed accettando le finalità istituzionali dell'Associazione, richiedano di farne parte, con domanda scritta firmata e

rivolta al Consiglio Direttivo: per l'iscrizione del socio minorenni è necessario che la relativa domanda sia firmata da chi esercita la patria potestà.

2. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.

3. In caso di reiezione della domanda, il Consiglio Direttivo è obbligato ad indicare, dettagliatamente, nel relativo provvedimento, le motivazioni.

4. Le categorie degli associati sono le seguenti:

a) fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, hanno fondato l'Associazione;

b) ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Tutti gli associati, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa stabilita annualmente con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

5. Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento delle quote associative.

I soli associati maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

6. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili; le quote non sono rivalutabili.

7. Cessato il rapporto associativo con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", gli associati non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 7 - Doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative, così come annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, ad osservare le norme del presente statuto, nonché quelle previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli Organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria".
2. Gli associati sono tenuti ad osservare ed a far osservare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", le norme, gli indirizzi e le delibere del C.I.O., del C.O.N.I. e degli Organismi Sportivi Nazionali e Internazionali a cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" aderisce o aderirà, nonché ad adempiere agli obblighi scaturiti dalle norme del presente statuto, nonché dalle deliberazioni degli Organi interni dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria".
3. Gli associati devono altresì:
  - garantire la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria";
  - astenersi da ogni comportamento che possa danneggiare l'immagine o l'operato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" o degli altri associati.

#### Art. 8 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare ai corsi ed alle attività amatoriali, promozionali e didattiche organizzate dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria".

2. Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento delle quote associative; gli associati maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative, hanno altresì diritto di partecipare con diritto di voto alle Assemblee sociali, nonché di concorrere all'elezione delle cariche sociali dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", ove in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto, ed in particolare nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 90 della Legge 289/2002 - comma diciotto bis - introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004.

Art. 9 - Cessazione di appartenenza all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria"

1. La qualità di associato si perde:
  - a) per dimissioni;
  - b) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi consecutivamente per almeno 3 (tre) mesi;
  - c) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi associativi.

L'esclusione, di cui alla lettera b) verrà deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione di cui alla lettera c) è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento deve essere successivamente ratificato dall'Assemblea ordinaria all'uopo convocata, nel corso della

quale si procederà - in contraddittorio con l'associato interessato, che dovrà essere formalmente convocato - a verificare la legittimità o meno del provvedimento di radiazione emesso dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza ingiustificata dell'associato interessato, ancorché regolarmente convocato, l'Assemblea ordinaria potrà ugualmente procedere alla ratifica o meno del provvedimento di radiazione.

**Art. 10 - Organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria"**

1. Sono Organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria":

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

2. Tutti gli Organi durano in carica 4 (quattro) anni, ed in ogni caso per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio olimpico in corso.

3. Tutte le cariche sono puramente onorifiche, non danno diritto a compensi ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

**Art. 11 - Eleggibilità e candidature**

1. Sono eleggibili alle cariche dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" tutti gli associati maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative, i quali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 90 della Legge 289/2002 - comma diciotto bis - introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004:

- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

- non siano stati assoggettati da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", o da altro Organismo Sportivo Nazionale o Internazionale, a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori a 12 (dodici) mesi.

2. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti sopra precisati comporta l'immediata decadenza dalla carica.

3. Nelle Assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati - Diritti di partecipazione

1. L'Assemblea degli associati è il massimo Organo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria". Essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2. E' indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" e può riunirsi anche fuori dalla sede legale.

3. L'Assemblea ordinaria o straordinaria degli associati è composta dai soli associati in regola con il versamento delle quote associative; hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative.

4. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un massimo di 3 (tre) associati.

5. L'Assemblea degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" può essere ordinaria o straordinaria.

6. L'Assemblea ordinaria deve tenersi, per il rinnovo delle cariche dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", entro e non oltre 4 (quattro) mesi dall'inizio dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici, nonché, almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale trascorso, per l'approvazione del relativo rendiconto economico consuntivo e del rendiconto preventivo per l'anno successivo, come sopra precisato all'articolo 3 (tre) - comma secondo.

7. L'Assemblea straordinaria viene indetta nelle ipotesi previste dal presente statuto, a seguito di richiesta motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

**Art. 13 - Convocazione e validità delle Assemblee degli associati**

1. Le Assemblee degli associati, ordinaria e straordinaria, indette dal Consiglio Direttivo, sono convocate dal Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", mediante avviso di convocazione comunicato agli associati aventi diritto di voto con raccomandata postale o consegnata a mano ovvero con altro mezzo idoneo consentito dalla Legge, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

2. La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento,



dell'ordine del giorno dei lavori, nonché l'avviso sia per la prima che per la seconda convocazione.

3. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione, due ore dopo, qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, due ore dopo, con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea, designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Il Segretario dell'Assemblea assolve le funzioni di verifica poteri e scrutinio per le votazioni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione:

#### Art. 14 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 (ventiquattro), l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera

validamente con la maggioranza dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti.

Art. 15 - Attribuzioni delle Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria:

a) vota entro e non oltre il 31 (trentuno) aprile di ogni anno il rendiconto economico consuntivo della gestione dell'anno precedente, presentato dal Presidente e predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, predisposto sempre dal Consiglio Direttivo;

b) elegge:

1. il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria";

2. i componenti del Consiglio Direttivo;

c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno - ed attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione in genere - che non rientrino nella competenza funzionale dell'Assemblea straordinaria; in particolare delibera l'esclusione degli associati e ratifica i provvedimenti disciplinari di radiazione emessi dal Consiglio Direttivo, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 (nove) del presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello statuto sociale, nonché sullo scioglimento anticipato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" - in quest'ultimo caso con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 24 (ventiquattro).

Art. 16 - Il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" -

Rappresentanza legale

1. Il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" rappresenta legalmente l'Associazione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
3. Convoca e presiede, altresì, le Assemblee degli associati.
4. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha facoltà di concedere riconoscimenti e attestati di merito, gradi e qualifiche agli associati che si siano particolarmente distinti nell'ambito sportivo dilettantistico, contribuendo ad elevare ulteriormente l'immagine dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria".

#### Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" che lo presiede, e da 4 (quattro) Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria fra gli associati in possesso dei requisiti sopra richiamati all'articolo 11 (undici), e nel rispetto di quanto sotto precisato al sesto comma del presente articolo.
2. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Vice - Presidente, su proposta del Presidente, a cui sono attribuite le funzioni vicarie.
3. I Consiglieri hanno compiti di ispezione e di controllo su tutti gli atti degli Organi e delle strutture dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria".
4. Salvo i casi di decadenza anticipata, il Consiglio Direttivo dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

5. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere corrisposto alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato.

6. E' fatto divieto al Presidente ed ai Consiglieri dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione sportiva, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'Ente di promozione sportiva di appartenenza, il tutto nel rispetto del disposto dell'articolo 90 della Legge 289/2002 - comma diciotto bis - introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004.

**Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
2. In particolare i compiti del Consiglio Direttivo sono:
  - a) promuovere la realizzazione dei fini istituzionali di cui all'articolo 2 (due) del presente statuto;
  - b) deliberare i regolamenti ed il programma dell'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria";
  - c) attuare le delibere degli Organismi sportivi nazionali o internazionali a cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" aderisce o aderirà;
  - d) istituire Commissioni e nominare Commissari;
  - e) indire le Assemblee e deliberarne l'ordine del giorno;

- f) predisporre i rendiconti economici consuntivi e preventivi della gestione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati;
- g) accogliere o rigettare, con delibere motivate, le domande di ammissione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria";
- h) deliberare su attestazioni di merito, premi e riconoscimenti da attribuire agli associati, su proposta del Presidente;
- i) amministrare i fondi a disposizione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria";
- l) emanare tutte le delibere regolamentari e di attuazione dell'ammissione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria";
- m) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello statuto, le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare, ed il principio di democraticità strutturale interna;
- n) stabilire annualmente l'ammontare delle quote associative;
- o) proporre all'Assemblea ordinaria l'esclusione di determinati associati e/o deliberarne la radiazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 (nove) del presente statuto.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta formale richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri.

2. Per la validità delle riunioni é richiesta la presenza di almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto non è delegabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente. Copia dello stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### Art. 20 - Integrazione del Consiglio Direttivo

1. Nel caso, che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per nominare i sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, i compiti e le funzioni di quest'ultimo saranno svolte dal Vice - Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea ordinaria utile successiva.

#### Art. 21 - Modifiche allo Statuto

1. Lo statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate



e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo, il quale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta stessa l'Assemblea straordinaria; quest'ultima dovrà aver luogo nei successivi 30 (trenta) giorni.

2. Il Consiglio Direttivo, nell'indire l'Assemblea straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente, nell'ordine del giorno, le proposte di modifica dello statuto.

#### Art. 22 - Regolamenti

1. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente statuto, il Consiglio Direttivo può deliberare i regolamenti, che contengono le disposizioni tecniche ed amministrative attinenti al corretto funzionamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria".

2. I predetti regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente statuto ed entrano in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla loro delibera.

#### Art. 23 - I rendiconti

1. Il Consiglio direttivo redige i rendiconti economici consuntivi e preventivi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati, con le modalità e nei termini sopra precisati.

2. I rendiconti devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copie dei rendiconti devono essere messe a disposizione di tutti gli associati.

Art. 24 - Scioglimento anticipato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria"

1. Lo scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, validamente costituita con la presenza in proprio e non per delega di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti. Così pure, la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria", deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Taekwondo Alessandria" sarà devoluto ai fini sportivi, in conformità al disposto dell'articolo 90 - comma diciotto - lettera h) - della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 72/2004, convertito con Legge n. 128 del 21 maggio 2004.

Alessandria, lì 27 (ventisette) dicembre 2004 (duemilaquattro)

Il Presidente

(Alessandro Paoletti)

*Alessandro Paoletti*